



ALLEGATO B

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 31 del d.lgs. 81/2008) DEL COMUNE DI FIESOLE - CIG Z2A247AD08

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Contratto per l'espletamento del servizio finalizzato all'espletamento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Fiesole di cui all'art. 31 del d.lgs. 81/2008 così come definito altresì dall'art. 2 comma 1 lettera f) del d.lgs. 81/2008.

ART. 2 – PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario è tenuto allo svolgimento di tutte le attività previste dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento in particolare ai compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione come individuati dall'art. 33 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

2. L'aggiudicatario provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del d.lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del d.lgs. 81/2008;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. 81/2008.

3. L'aggiudicatario fornisce le seguenti prestazioni:

- a) Esame e valutazione dello stato di adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro previa acquisizione di dati e informazioni e attraverso sopralluoghi e consultazione della documentazione esistente.

Documenti di valutazione dei rischi: formalizzazione e aggiornamento dei DVR in particolare:

- aggiornamento valutazione rischio rumore
- aggiornamento valutazione rischio vibrazioni
- aggiornamento valutazione rischio stress (secondo metodologia ISPESL)
- valutazione rischio chimico
- valutazione rischio campi elettromagnetici

- consulenza, su richiesta del Datore di Lavoro, allo scopo di redigere i DUVRI che si rendano necessari ai fini dell'indizione di gare di appalto, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008
- b) Prevenzione e protezione, emergenze
 - redazione del piano di emergenza e di evacuazione
 - preparazione e partecipazione alle prove di evacuazione secondo tempi e modalità concordati
 - assistenza sia nella scelta nell'assegnazione e distribuzione dei DPI nonché dei presidi di sicurezza
 - assistenza nell'acquisizione di macchinari ed impianti e nella loro messa a norma (sia a livello documentale che operativo)
 - proposta di misure volte a garantire una miglior gestione delle attività inerenti salute e sicurezza;
 - proposta di misure volte a garantire una miglior gestione delle attività inerenti salute e sicurezza;
- c) Sviluppo del Piano di formazione, informazione, addestramento:
 - determinazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del piano formativo
- d) Partecipazione e alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del d.lgs. 81/2008;

4. In particolare inoltre, l'aggiudicatario, è tenuto altresì ad assicurare le seguenti ulteriori prestazioni:

- assunzione incarico con la revisione ed aggiornamento documentazione sicurezza
- collaborazione con i Datori di lavoro nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dal d.lgs. 81/2008 e consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- intervento in caso di infortunio grave, sopralluogo enti ispettivi e problemi urgenti
- verifica complessiva adempimenti in materia di sicurezza e ambiente
- aggiornamento in merito ai nuovi adempimenti connessi a problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro
- quant'altro previsto dal legislatore relativamente alla verifica dello stato della sicurezza presente nelle strutture aziendali, nelle attività operative, nelle risorse umani e materiali;
- verifica delle segnalazioni di sicurezza interne agli ambienti di lavoro;
- consulenza telefonica e/o consulenza a mezzo di e-mail o posta elettronica certificata.
- a tal fine indica i seguenti recapiti:

ART. 3 – CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale è computato in € [CONDIZIONI DA OFFERTA]

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è fissata in due anni decorrenti dalla data della stipula dello stesso. Alla suddetta scadenza il contratto terminerà senza necessaria disdetta o preavviso fatta salva proroga c.d. tecnica necessaria all'individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di altro contraente.

ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento avverrà successivamente alla presentazione di fatture ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010.

2. I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale.



ART. 6 – ORGANICO DEL COMUNE

1. In via puramente indicativa, si dà atto che l' organico attuale del "Comune" si compone di n. 82 dipendenti a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato, operanti in settori riconducibili ai seguenti ambiti: addetti alla Polizia Municipale (15), Coordinatore tecnico (11), Autisti (3) Operai qualificati e specializzati (8), Personale amministrativo (41), Assistente sociale (2), Addetti ai servizi generali (5).

ART. 7 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. I luoghi di lavoro sono:

- Palazzo Comunale: piazza Mino 24-26
- Sede Polizia Municipale: via Portigiani 24
- Sede Lavori Pubblici: via Portigiani 27
- Sede Urbanistica: Casa Marchini Carrozza via Portigiani 3
- Sede Cantiere (centro operativo comunale): via del Calandrino 14B
- Sede Ospedale di Camerata (via della Piazzola, 68 Firenze)

2. Inoltre l'operatore economico si impegna ad espletare il servizio in questione, compreso l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, anche nell'eventualità in cui il "Comune" utilizzasse nuove strutture, oltre quelle elencate sopra, quali luoghi di lavoro e assumesse nuovi dipendenti, oltre a quelli sopra.

ART. 8 – TEMPI DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni previste, fatto salvo quelle aventi carattere di manifesta urgenza (es: infortunio) dovranno essere eseguite su base annua e nel tempo massimo della durata dell'appalto e concordate con i Datori di Lavoro per l'approvazione. Le prestazioni relative a consulenza, segnalazioni e assistenza devono essere avviate/svolte/eseguite dall'operatore economico e non oltre 7 giorni dalla richiesta delle stesse.

ART. 9 – RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto, con preavviso di 20 giorni, con effetti nei confronti dell' Operatore economico contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010.

2. Negli stessi termini il contratto, cesserà efficacia nei confronti del Operatore economico nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il permanere dei requisiti dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'Operatore economico, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- l'Operatore economico non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;

- l'Operatore economico non esegua la servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'Operatore economico non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Amministrazione Comunale di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'Operatore economico si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'Operatore economico sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al Operatore economico medesimo;
- l'Operatore economico rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale;
- l'Operatore economico non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Amministrazione Comunale ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta aggiudicataria);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.

3. Nessun indennizzo è dovuto all'Operatore economico aggiudicatario inadempiente.

4. L'esecuzione in danno non esime l'Operatore economico dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 10 – RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata AR o PEC.

2. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'affidatario.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. È ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti di legge e soltanto previa autorizzazione dell'Ente.

ART. 12 – MODIFICHE NON SOSTANZIALI

1. Sono consentite modifiche non sostanziali durante il periodo di efficacia del contratto, previa autorizzazione del RUP, e sulla base delle clausole chiare, precise ed inequivocabili ivi descritte e resesi necessarie anche a seguito di rilevazioni in sede di test, verifiche o segnalazioni. La revisione del prezzo è espressamente ammessa nell'ambito della "Consulenza, su richiesta del Datore di Lavoro, allo scopo di redigere i DUVRI che si rendano necessari ai fini dell'indizione di gare di appalto, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008" cfr. art. 2.



ART. 13 – VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'Amministrazione Comunale potrà comunque procedere in qualsiasi momento ai controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti dell'accordo quadro.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per quanto applicabile a seguito del GDPR e successive modificazioni ed integrazioni per le sole finalità di gestione del presente contratto.

ART. 15 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di Anticorruzione (l. 190/2012) è inoltre stabilito che: costituisce condizione soggettiva di partecipazione l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 16-ter del d.lgs. 165/2001. Tale norma prevede che: "I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi affidati in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accettati ad essi riferiti (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, l. 190/2012)".

2. La presente procedura di gara, unitamente a tutti procedimenti amministrativi da essa discendenti, devono informarsi sull'osservanza delle norme anticorruzione. Il concorrente è tenuto a conoscere e rispettare tutte le norme in materia vigenti, ed in particolare: il Codice di Comportamento del Comune di Fiesole, disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Fiesole. Il mancato rispetto dei codici di comportamento di cui sopra determina la risoluzione del contratto.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie tra le parti - così durante l'esecuzione come al termine degli ordini, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.